

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 76° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 25 marzo 2022

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 2022, n. 2.

Disposizioni in materia di edilizia pag. 2

LEGGE 18 marzo 2022, n. 3.

Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 pag. 21

LEGGE 22 marzo 2022, n. 4.

Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 pag. 28



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 marzo 2022, n. 2.

Disposizioni in materia di edilizia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole “compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche” sono sostituite dalle parole “che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici”;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) la manutenzione ordinaria di strade poderali;”;

c) la lettera l) è abrogata;

d) alla lettera m), le parole “, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui” sono abrogate;

e) alla lettera p), le parole “e di nuova costruzione” sono abrogate;

f) la lettera s) è abrogata;

g) alla lettera aa), dopo la parola “rinnovabili” sono aggiunte le parole “purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici,”;

h) la lettera af) è sostituita dalla seguente: “af) collocazione di piscine pertinenti prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc.”.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) “la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) la manutenzione ordinaria di strade interpoderali;”;

b) la lettera h) è abrogata;

c) alla lettera i), le parole “e di nuova costruzione” sono soppresse;

d) la lettera l) è abrogata;

e) la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) i sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all’interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.”;

f) il comma 7 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), punto 1), dopo la parola “esistenti” sono aggiunte le seguenti parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” e dopo la parola “edilizie” sono aggiunte le parole “rilasciate ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni”;

b) alla lettera d), punto 4), dopo la parola “ammezzati” sono aggiunte le parole “esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”;

c) alla lettera d), punto 5), le parole da “. Per gli interventi da effettuare” fino alla fine del medesimo punto 5) sono soppresse;

d) alla lettera d), punto 6), dopo la parola “precedenti” sono aggiunte le parole “. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché del piano paesaggistico”.

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All’articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "inizio attività" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.”;

c) il comma 10 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le parole “dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica” sono sostituite dalle seguenti parole: “dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico”.

Art. 5.

Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater*, 1 *quinqües* e 1 *sexies* non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23".

Art. 6.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati.”.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.”;

b) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all’immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell’istanza.”;

c) all’articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4 bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.”;

d) la lettera f) del comma 2 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:

“f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;”.

Art. 9.

Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23

1. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, le parole “per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “fino al termine dell’emergenza pandemica” e dopo le parole “attività di ristorazione.” sono aggiunte le parole “Entro novanta giorni dalla

cessazione dell'emergenza pandemica, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla rimozione delle opere di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.”.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23

1. All'articolo 43, comma 1, lettera b), punto 1 *bis*, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, dopo la parola “turistico-ricettiva” sono aggiunte le parole “, artigianale e industriale”.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, sono abrogati.

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21

1. L'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21, è abrogato.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 marzo 2022.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*

CORDARO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), e all'art 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e) e f):

L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6 *bis* "Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, *che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici;*
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ivi comprese quelle necessarie per l'attività di ricerca di acqua nel sottosuolo, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste di opere in muratura, strumentali all'attività agricola;
- f) l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;
- g) le recinzioni di fondi rustici;
- h) *la manutenzione ordinaria di strade poderali;*
- i) le opere di giardinaggio;
- l) *(lettera abrogata);*
- m) le cisterne e le opere connesse interrate *(parole abrogate);*
- n) le opere di smaltimento delle acque piovane;
- o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;
- p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco *(parole abrogate)* con altezza massima di 1,50 metri;
- q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;
- r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria;
- s) *(lettera abrogata);*

- t) gli interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW anche sui prospetti di immobili, anche in ZTO A prospicienti su strada o piazza pubblica a condizione che le installazioni non risultino visibili e non compromettano il decoro dei prospetti;
- u) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, incluso opere correlate, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercedimenti interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati. Nei comuni in cui gli strumenti urbanistici non stabiliscono indici di permeabilità si applica l'indice di permeabilità minimo del 40 per cento della superficie del lotto di terreno al netto della sagoma dell'immobile;
- z) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- aa) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili *purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici*, ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'articolo 1122 del codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- ab) la modifica del sistema di adduzione esistente di acqua, sia in ambito condominiale che per singole unità abitative con reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- ac) la modifica, il miglioramento di superfici impermeabili, da intendersi quale spazio di qualsiasi natura, che impedisce il drenaggio planimetrico orizzontale del deflusso delle acque meteoriche ai fini del raggiungimento dell'invarianza idraulica complessiva dell'edificio, purché il miglioramento dei drenaggi esterni e delle pertinenze esterne, quali parcheggi, strade di accesso, giardini, coperture, sia almeno del 40 per cento rispetto al preesistente;
- ad) l'esecuzione delle opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di intervento edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo;
- ae) la collocazione a piano terra di modeste strutture precarie costituite da elementi assemblati tra loro di facile rimozione, di superficie massima pari a mq. 9.00 ed altezza massima di m. 2.00 non destinate ad uso residenziale, commerciale ed artigianale;
- af) *collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc.*

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica di cui al comma 4, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio compreso il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari urbane purché aventi la stessa destinazione d'uso;
- b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e

successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso rilevante e non riguardino parti strutturali;

d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 dell'allegato al decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici al servizio di immobili esistenti e relativi locali tecnici di dimensione almeno pari al 5 per cento del volume dell'immobile e comunque non superiore a me. 30,00, con altezza massima interna m. 2,40, a servizio della singola unità o dell'edificio residenziale, nel rispetto di distacchi e altezze delle zone territoriali omogenee di appartenenza;

f) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g), e di quelle di cui alla lettera i) del medesimo comma;

g) *la manutenzione ordinaria di strade interpoderali;*

h) *(lettera abrogata);*

i) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco (*parole soppresse*) con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70;

l) *(lettera abrogata);*

m) installazione di linee vita negli edifici esistenti, ricadenti anche in aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni;

n) la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su binari di balconi, porticati e verande di edifici esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche, per una superficie massima di chiusura non superiore al 20 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque non superiore a mq. 50, ad eccezione delle opere di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni;

o) le opere di efficientamento degli involucri degli edifici esistenti consistenti nella mera applicazione di coibenti termici;

p) *i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.*

3. Sugli edifici esistenti nelle zone agricole sono realizzabili, previa comunicazione inizio lavori asseverata e comunicazione di fine lavori con attestazione del professionista, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, necessari al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia rispettata la destinazione d'uso originaria e comunque consentita nella zona agricola.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, a mezzo pec ovvero anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata tempestivamente, da parte dell'amministrazione comunale, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

6. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 2 comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

7. *(comma abrogato).*”.

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d):

L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Recepimento con modifiche dell'articolo 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite:
 - 1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti *alla data di entrata in vigore della presente legge* e regolarmente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie *rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni*, segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e

all'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;

2) il recupero volumetrico di verande regolarmente realizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni fino ad un massimo del 2 per cento del volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad esclusione delle verande realizzate nei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze. E dovuto il pagamento degli oneri concessori;

3) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti senza alterazione del volume complessivo preesistente. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;

4) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati *esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge* aventi altezza minima di m. 2,20 è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,20. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

5) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione. *(parole soppresse)*;

6) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti. *Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni nonché del piano paesaggistico*;

7) le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10;

e) gli interventi di riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali.”.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Recepimento con modifiche dell'articolo 22 "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività" e dell'articolo 23 "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività *di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni* gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ivi incluse le modifiche ai prospetti prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi in cui dette modifiche non rientrino già negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso quando risultano urbanisticamente non rilevanti nonché gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sull'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni che non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.
4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1, qualora riguardino le parti strutturali o i prospetti dell'edificio.
5. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali.
6. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:
 - 1) il solaio sia preesistente;

- 2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
- 3) la classificazione energetica dell'immobile sia conforme alle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015
- c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentano la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento siano conformi al progetto attuato.

7. Gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 6, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5.

7 bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un professionista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseverano la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

8. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

9. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1.

10. (comma abrogato).”.

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Recepimento con modifiche dell'articolo 100 "Competenza della Regione" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il *dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico* ordina, con provvedimento definitivo, visto il parere dell'ufficio del genio civile e sentito il competente ufficio del Dipartimento, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

2. Qualora per l'accertato reato di violazione delle norme del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal dispositivo del giudice penale, sia stata verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il relativo procedimento amministrativo di competenza è definito dal parere reso in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, dal dirigente dell'ufficio del genio civile alla competente autorità giudiziaria.

3. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il procedimento amministrativo di competenza è definito a cura dell'ufficio del genio civile.

4. In caso di inadempienza di cui al comma 1 si applica l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni.”.

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie.

1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

1-bis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i comuni, nelle more dell'approvazione del PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante l'approvazione con delibera di consiglio comunale di specifico regolamento per il trasferimento di diritti edificatori.

1-ter. Nelle more o in assenza delle specifiche norme regolamentari previste dal comma 1-bis, il trasferimento di diritti edificatori di cui al presente articolo può avvenire soltanto all'interno dello stesso comune tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia.

1-quater. Ai fini del trasferimento di diritti edificatori previsto dal presente articolo, i comuni nell'ambito del proprio territorio possono autorizzare la delocalizzazione di volumetrie sino al 100 per cento del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale.

1-quinquies. I comuni già dotati di regolamento per il trasferimento di diritti edificatori, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo stesso alle disposizioni di cui al presente articolo.

1-sexies. Non è consentito il trasferimento di diritti edificatori tra comuni diversi, cui territori ricadono all'interno dello stesso piano ASI.

1-septies. *Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1-sexies non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23.*

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica.

1. L'articolo 182, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si applica nella Regione anche alle domande di sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 per le costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e definite con il rilascio di concessione in sanatoria non precedute dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Anche in tali ipotesi l'autorità competente alla gestione del vincolo è obbligata ad accertare la compatibilità paesaggistica della costruzione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'accertamento avviene su istanza di parte ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 oppure d'ufficio qualora l'autorità competente alla gestione del vincolo sia chiamata a valutare la compatibilità paesaggistica di interventi da eseguire su costruzioni di cui al comma 1. In tale ultima ipotesi dell'avvio d'ufficio del procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica della costruzione, è data comunicazione all'interessato ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

3. *(comma abrogato).*

4. Ove sia accertata la compatibilità paesaggistica della costruzione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004."

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Perizia giurata per le procedure di condono edilizio.

1. I titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in vigore della presente legge una perizia giurata di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5 per cento delle perizie presentate.

3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati.”

Nota all'art. 8, comma 1, lett. a):

L'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante “Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2015, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l'iscrizione al catasto e purché al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell'ICI alla data della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6. L'ampliamento è consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.

2. I nuovi volumi realizzati ai sensi del presente articolo non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l'intero corpo di fabbrica, risultante alla data del 31 dicembre 2015, suddivisibili proporzionalmente al volume di ogni singola unità immobiliare.

3. Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno usufruito di condono edilizio.

5. L'ampliamento è realizzabile in aderenza a fabbricati esistenti sullo stesso livello di piano e/o in sopraelevazione.

6. L'ampliamento in sopraelevazione è consentito esclusivamente quale recupero ad uso abitativo o uffici, anche con eventuale ampliamento allo stesso livello di volumi accessori e/o pertinenziali già regolarmente realizzati alla data del 31 dicembre 2015.

7. Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell'intero edificio ed all'eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.”.

Nota all'art. 8, comma 1, lett. b) e c):

L'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante “Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Semplificazione e snellimento delle procedure.

1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fermo restando il termine per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le istanze relative agli interventi sono presentate entro il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. (comma abrogato).

4 bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.”.

Nota all'art. 8, comma 1, lett. d):

L'articolo 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante “Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Ambito di applicazione.

1. Ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 10, in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della

normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono riguardare:

a) le zone di tutela naturalistica, il sistema forestale e boschivo, gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi di acqua e le zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;

b) le zone interne alle aree 'A' e 'B' dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone 'D' dei parchi regionali e delle preriserve. Per gli interventi realizzabili ai sensi della presente lettera i limiti massimi di incremento volumetrico previsto sono ridotti di un terzo. Detti interventi sono soggetti al preventivo nulla osta dell'ente competente;

c) le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici;

d) le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 8;

e) le zone del demanio statale, regionale, provinciale e comunale;

f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

g) gli immobili privati situati su aree demaniali di proprietà dello Stato, Regione, provincia e comune;

h) gli immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

i) gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, come classificate nel vigente Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al momento della presentazione dell'istanza;

j) le zone A come definite e perimetrare dagli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

k) le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qualora gli edifici risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 del Ministro dei lavori pubblici.”.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Disposizioni transitorie finalizzate al contrasto dell'emergenza Covid 19.

1. Al fine di contrastare l'emergenza Covid-19 *fino al termine dell'emergenza pandemica*, il limite di mq. 50 di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni non si applica per la chiusura di spazi interni ove questi costituiscano pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione. *Entro novanta giorni dalla cessazione dell'emergenza pandemica, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla rimozione delle opere di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.*”.

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 43 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. All'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole da "su fabbricati ed opere" fino a "titolo abilitativo ricevuto" sono sostituite dalle parole ", restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. previa autorizzazione dell'amministrazione sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni già destinate a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva, *artigianale e industriale* ovvero commerciale e di servizi, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti."”.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2021, n. 24, recante “Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Norme sulla direzione degli enti parco regionali.

1. L'organizzazione amministrativa degli enti parco regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, si articola nella direzione, equiparata ad una struttura di dimensione intermedia ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in unità operative di base e in uffici semplici.

2. *(comma abrogato).*

3. *(comma abrogato).*

4. I presidenti degli enti parco determinano la retribuzione di posizione, parte fissa, parte variabile e di risultato spettante ai direttori, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo del personale regionale con qualifica dirigenziale in ordine al trattamento economico attribuito ai dirigenti di struttura intermedia coincidente con il servizio.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 1112 - "*Disposizioni in materia di edilizia*".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Savarino l'11 novembre 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 19 novembre 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 324 del 24 novembre 2021, n. 325 dell'1 dicembre 2021 e n. 328 del 7 dicembre 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 328 del 7 dicembre 2021.

Relatore: Eleonora Lo Curto.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2021 e n. 323 dell'1 marzo 2022.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 324 del 2 marzo 2022.

(2022.12.550)048

LEGGE 18 marzo 2022, n. 3.

Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione siciliana promuove l'istituzione della denominazione comunale (De.Co.), quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della biodiversità nonché per la difesa della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e la promozione delle specificità storiche e culturali dei territori comunali.

2. La De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione. Le denominazioni comunali sono istituite e disciplinate nell'esercizio delle funzioni proprie dei comuni indicate all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*".

3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante l'istituzione del Registro regionale telematico di cui al successivo articolo 3, dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale.

4. Non possono essere inclusi nel Registro regionale telematico De.Co. i prodotti interessati da indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG) nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "*Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*". Nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co. nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al predetto articolo 8 del decreto legislativo 173/1998, la denominazione comunale decade automaticamente.

Art. 2.

Definizione

1. La denominazione comunale De.Co. è una attestazione di identità territoriale, deliberata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale, che individua

l'origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale.

2. Ai fini della presente legge per prodotti a denominazione comunale si intendono:

a) i “prodotti tipici”, cioè quelli in cui si realizza la concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell'area di produzione o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche mediante tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Per prodotto tipico si può intendere una ricetta o un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale;

b) i “prodotti tradizionali locali”, cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni.

Art. 3.

Registro regionale telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il registro telematico dei comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. della Regione siciliana (di seguito, registro regionale De.Co.) nel quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti che ottengono il riconoscimento di De.Co.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede a:

a) individuare gli uffici dell'amministrazione regionale incaricati della tenuta del registro regionale De. Co.;

b) definire le sezioni e i campi informativi del registro regionale De.Co.;

c) definire le procedure per l'iscrizione al registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;

d) indicare, al fine di offrire orientamenti a tutte le amministrazioni comunali, procedure omogenee per l'attribuzione delle denominazioni comunali. A tal fine, il decreto definisce gli adempimenti che i comuni richiedono per il riconoscimento delle denominazioni comunali e indica i modelli dei disciplinari di produzione da adottare per ottenere il riconoscimento di prodotto a denominazione comunale;

e) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali già disciplinate dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) istituire apposita sezione nella quale vengono iscritte le denominazioni comunali aventi valenza e area di produzione intercomunale in territori limitrofi;

g) indicare la forma grafica del logo del registro regionale De.Co. e stabilirne le regole per la sua concessione;

h) definire le modalità di diffusione informativa e promozione del registro regionale De.Co.;

i) individuare le strategie di comunicazione atte a promuovere i prodotti iscritti nel registro regionale De.Co.;

l) definire gli ambiti di possibile conflitto con le produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso conflitto.

Art. 4.

Iniziativa per la diffusione e la promozione dei prodotti iscritti al Registro regionale De. Co.

1. La Regione, nel perseguire le finalità della presente legge, valorizza i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 3, testimonianza del territorio siciliano.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22

1. L'articolo 3 *bis* della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 bis.

Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione

1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8 *bis* e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.”.

2. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 *bis* della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di approvazione della presente legge anche con riferimento alle nomine, designazioni o incarichi, la cui scadenza sia antecedente al termine di cui al comma 1 del predetto articolo 3 *bis* della legge regionale n. 22/1995, come modificato dal comma 1.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 marzo 2022.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

SCILLA

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*

ZAMBUTO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 2 :

L'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana così recita :

“Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

L'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali”, così dispone :

“Art. 2

Principio di sussidiarietà.

1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.”.

Nota all'art. 1, comma 4 :

L'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, così dispone :

“Art. 8.

Valorizzazione del patrimonio gastronomico.

1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del

Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali»

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 851 - *Istituzione e disciplina del Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.*”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Cannata, Amata, Bulla il 15 ottobre 2020.

Trasmesso alla Commissione ‘Attività produttive’ (III) il 3 novembre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 171 del 19 gennaio 2021, n. 173 del 3 febbraio 2021, n. 174 del 9 febbraio 2021, n. 188 del 15 giugno 2021, n. 190 del 22 giugno 2021, n. 200 del 28 settembre 2021.

Richiesto parere alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) nella seduta n. 190 del 22 giugno 2021.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 200 del 28 settembre 2021.

Rinviato in Commissione ‘Attività produttive’ (III) nella seduta d’Aula n. 292 del 12 ottobre 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 209 del 3 novembre 2021, n. 226 del 18 gennaio 2022.

Richiesto parere alla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 209 del 3 novembre 2021.

Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 282 del 14 dicembre 2021.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 226 del 18 gennaio 2022.

Rinviato in Commissione ‘Attività produttive’ (III) nella seduta d’Aula n. 317 dell’8 febbraio 2022.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 231 dell’1 marzo 2022.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 231 dell’1 marzo 2022.

Relatore: Cannata.

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 325 dell’8 marzo 2022 e n. 327 del 16 marzo 2022.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 327 del 16 marzo 2022.

(2022.12.552)003

LEGGE 22 marzo 2022, n. 4.

Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, garantisce il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate per gli usi irrigui nonché per gli altri usi specifici compreso l'utilizzo ai fini industriali.

2. La Regione promuove la realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue urbane in conformità alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS).

3. Per migliorare la sostenibilità dei sistemi di depurazione è promosso, nei comprensori rurali, l'adeguamento dei sistemi di depurazione tradizionali con sistemi di fitodepurazione, ad eccezione dell'uso potabile.

Art. 2.

Adempimenti dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità

1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'Autorità di bacino di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, sono definiti gli usi irrigui, civili ed industriali per l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate ed il procedimento e gli impianti di affinamento di cui alle normative statali e dell'Unione europea vigenti. Con il decreto di cui al presente articolo è altresì disciplinato, per quanto di competenza regionale, il procedimento autorizzatorio per la produzione e l'erogazione delle acque affinate.

Art. 3.

Conferimento acque reflue urbane trattate

1. Le acque reflue urbane trattate, previa stipula di apposita convenzione, possono essere conferite dai gestori degli impianti di depurazione o affinamento ai gestori delle reti di distribuzione, nel rispetto della normativa statale ed europea.

Art. 4.

Disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e individuazione della tariffa

1. Il monitoraggio ed il controllo dei servizi inerenti all'acqua reflua urbana trattata sono affidati all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

2. Il controllo sulla qualità delle acque reflue urbane trattate è affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, in ragione degli usi secondo la normativa vigente, all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.

3. Gli eventuali costi aggiuntivi rispetto alle tariffe del servizio idrico integrato, necessari al trattamento delle acque reflue urbane ai fini della presente legge, nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono a carico degli utilizzatori della risorsa.

Art. 5.

Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo per usi irrigui

1. L'Autorità di bacino di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, in deroga al criterio generale di riutilizzo delle acque reflue ai fini della promozione dell'economia circolare, al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, di ridurre la pressione sulle risorse idriche, contribuendo agli obiettivi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, individua, qualora necessario, i distretti idrografici in cui non è opportuno il riutilizzo delle acque reflue ai fini irrigui in agricoltura.

Art. 6.

Modifiche ai limiti di cui alla Tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27

1. I limiti dei parametri di "azoto totale" e "fosforo totale", riportati alla Tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modificazioni, sono modificati conformemente ai parametri previsti nella Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20

1. Alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera c), le parole "sul territorio regionale sono sostituite dalle parole "dall'amministrazione regionale" e la parola "medesimo" e la pa-

role “ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio,” sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è soppressa;

c) all'articolo 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le parole “, in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”;

d) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole “prima accoglienza” sono sostituite dalle parole “supporto all'accoglienza” e alla fine sono aggiunte le parole “in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”;

e) all'articolo 13, comma 1, dopo la parola "istituito" sono aggiunte le parole ", a fini conoscitivi,”;

f) all'articolo 13, comma 3, le parole “e disciplina” sono sostituite dalla parola “disciplina” e le parole “i requisiti e” sono soppresse;

g) all'articolo 14, comma 3, lettera a), le parole “e degli interventi attuati dagli enti competenti” sono soppresse.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 2022.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'energia
ed i servizi di pubblica utilità*

BAGLIERI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1, ed all'art. 5, comma 1 :

L'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale", così dispone :

"Art. 3

Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

1. Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è istituita, presso la Presidenza della Regione, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di seguito "Autorità di bacino", che opera in conformità agli obiettivi e ai principi della legislazione di settore ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. L'Autorità di bacino è istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "Dipartimento regionale degli affari extraregionali" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale Autorità di bacino".

3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, che è il dirigente generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa. Alla conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, partecipano: il Presidente della Regione, le cui funzioni, in caso di assenza, sono esercitate dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità; l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea; l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente, ad eccezione del Presidente della Regione, non sono ammesse deleghe. La conferenza operativa è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali degli Assessorati presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è convocata dal segretario generale che la presiede. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale, è nominato con decreto del Presidente della Regione e svolge le funzioni di cui al comma 8 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica, nominato con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della

Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino elabora e approva il Piano Regolatore generale degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2015 è soppresso.

5. In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

a) ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

6. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni applicative ai sensi e per gli effetti del comma 7.

7. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto di cui al comma 6 disciplina l'attribuzione e il trasferimento all'Autorità di bacino delle necessarie risorse umane e strumentali, ivi comprese le sedi e l'eventuale articolazione territoriale a livello regionale. Il decreto di cui al comma 6 prevede, inoltre, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n. 523 del 1904.

8. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, la conferenza istituzionale permanente e la conferenza operativa si avvalgono per i compiti di segreteria tecnico-operativa del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi Assessorati che sino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato le competenze trasferite dalla presente legge all'Autorità di bacino.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati per ciascun esercizio finanziario in 200 migliaia di euro per il triennio 2018-2020.

9-bis. Alle spese di funzionamento del Dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia a partire dall'esercizio finanziario 2024 si provvede annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.”.

Nota all'art. 5, comma 1 :

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 22 dicembre 2000, n. L 327.

Note all'art. 6, comma 1 :

La Tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, recante “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 maggio 1986, n.

25.

La Tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

Nota all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) :

L'art. 3 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20, recante "Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

"Art. 3

Funzioni della Regione.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
 - a) promuove, in raccordo con lo Stato e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza;
 - b) adotta il Piano triennale degli interventi e i relativi programmi annuali;
 - c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati *dall'amministrazione regionale*, garantendo sul (*parola soppressa*) territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni (*parole soppresse*), al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;
 - d) (*lettera soppressa*);
 - e) promuove ed attua progetti e politiche attive mirati alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo culturale e religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne;
 - f) attua gli interventi di settore di cui al Capo III."

Nota all'art. 7, comma 1, lettera c) :

L'art. 6 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20, recante "Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

"Art. 6

Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione.

1. La Regione si dota di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della presente legge, *in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*.
2. Il Piano triennale individua altresì le eventuali risorse regionali ed extraregionali che possono essere destinate al finanziamento degli interventi.
3. Per l'elaborazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 7, al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro promuove e coordina apposite

conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione dei dipartimenti regionali interessati, dell'Anci, degli enti istituzionali e del Terzo settore coinvolti nelle politiche di accoglienza e inclusione e di quelli iscritti al registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni nonché delle comunità e delle associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge. Possono essere convocate periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione.

4. Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, la Giunta regionale approva il piano triennale, previo parere delle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia e per gli aspetti finanziari.

5. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. d) :

L'art. 7 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20, recante “Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

“Art. 7

Programma annuale.

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 6, la Giunta regionale approva il programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse ed individua le priorità e le risorse finanziarie disponibili.

2. La Regione, attraverso il programma annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

- a) attività di informazione su diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;
- b) iniziative di informazione sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio;
- c) realizzazione di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture finalizzati a favorire lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, nonché di iniziative di tipo culturale, artistico, sportivo finalizzate a promuovere l'inclusione sociale;
- d) interventi di assistenza e di *supporto all'accoglienza* per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità *in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*;
- e) interventi di promozione della cittadinanza e di inclusione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;
- f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno o la richiesta di cittadinanza;
- g) servizi di mediazione linguistico-culturale;
- h) servizi integrati per la protezione, l'assistenza e l'integrazione per le vittime di violenza, di tratta o di grave sfruttamento o in condizione di vulnerabilità.

3. Nell'ambito del programma annuale, la Regione promuove percorsi di formazione e aggiornamento rivolti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali nonché agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di accoglienza ed inclusione.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. e) e f) :

L'art. 13 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20, recante “Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

“Art. 13

Elenco regionale dei mediatori culturali.

1. È istituito *a fini conoscitivi* presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco regionale dei mediatori culturali.
2. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di adeguata professionalità in materia di mediazione culturale attestata a seguito del conseguimento di una formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative.
3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro *disciplina* con decreto (*parole soppresse*) le modalità per l'inserimento nell'elenco.”.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. g) :

L'art. 14 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20, recante “Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

“Art. 14

Assistenza socio-sanitaria.

1. La Regione garantisce ai destinatari della presente legge l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali in condizioni di parità e di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.
2. Alle persone di cui al comma 1 in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale è comunque garantito l'accesso:
 - a) alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
 - b) agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale per il soddisfacimento dei bisogni primari anche attraverso soluzioni temporanee di accoglienza.
3. L'Assessore regionale per la salute promuove:
 - a) l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone di cui al comma 1, per il monitoraggio della situazione sanitaria (*parole soppresse*), anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
 - b) attività di informazione, formazione ed aggiornamento degli operatori del servizio sanitario regionale finalizzata al miglioramento dell'assistenza;
 - c) l'organizzazione, presso gli enti del servizio sanitario regionale e in particolare presso le strutture di pronto soccorso, di servizi di mediazione linguistica e culturale, anche in via sperimentale;
 - d) iniziative per la prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile e delle pratiche clandestine di circoncisione, anche con il coinvolgimento delle comunità di appartenenza;
 - e) iniziative finalizzate all'assistenza delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
 - f) l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 340 - “*Riutilizzo acque reflue depurate per usi irrigui*”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Savarino, Lo Curto e Compagnone il 10 settembre 2018. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ (IV) il 24 settembre 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 53 del 10 ottobre 2018, n. 54 del 17 ottobre 2018, n. 55 del 24 ottobre 2018 e n. 295 del 27 luglio 2021.

Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 55 del 24 ottobre 2018.

Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 261 del 7 luglio 2021.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 295 del 27 luglio 2021.

Rinvio in Commissione da parte della Presidenza dell’Assemblea, comunicato nella seduta d’Aula n. 292 del 12 ottobre 2021, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sulle relative disposizioni.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 312 del 26 ottobre 2021, n. 313 del 27 ottobre 2021, n. 314 del 3 novembre 2021 e n. 315 del 3 novembre 2021.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 315 del 3 novembre 2021.

Rinvio in Commissione da parte della Presidenza dell’Assemblea, comunicato nella seduta d’Aula n. 317 dell’8 febbraio 2022, per sterilizzare gli effetti finanziari al fine di consentirne l’approvazione in vigenza dell’esercizio provvisorio.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 341 del 16 febbraio 2022.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 341 del 16 febbraio 2022.

Relatore: Giuseppe Compagnone.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 305 del 14 dicembre 2021, n. 324 del 2 marzo 2022 e n. 325 dell’8 marzo 2022.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 325 dell’8 marzo 2022.

(2022.12.565)006